

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

(36^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Cedibilità degli stipendi del personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (992) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 519, 520
FERRARI Giacomo	520
GENCO, relatore	520
LUCCHI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	520

« Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa » (1068) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore	515, 517, 518
CORBELLINI	517
CROLLALANZA	518
FERRARI Giacomo	518
GAIANI	518
GENCO	518
ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	517, 518
ZANNIER	518

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florenza, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Masciale, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Romita e per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa » (1068) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno

di legge: « Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge: riferirò io stesso.

Ritengo che il problema della Torre pendente di Pisa e le preoccupazioni sorte per la stabilità dell'opera siano ben noti a tutti; da molti anni è stato, infatti, accertato che vi è un moto di lenta e progressiva inclinazione del campanile e si è potuto riscontrare, sulla base delle annuali osservazioni geodetiche, che nel periodo 1° settembre 1934-30 giugno 1957 vi è stato un aumento della pendenza di 26-27 millimetri: il che, con il passare degli anni, potrebbe portare alla perdita di questo gioiello della nostra architettura.

Nel quadro delle iniziative prese per la salvaguardia dell'importante monumento, fu costituita, con decreto 5 maggio 1949 del Ministro dei lavori pubblici, un'apposita Commissione con l'incarico di studiare un progetto idoneo al rafforzamento delle fondazioni della torre. Le conclusioni cui pervenne detta Commissione, contenute nella relazione in data 10 settembre 1957, furono comunicate al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ebbe ad osservare che nessuno dei progetti presentati per la stabilità del monumento offriva le garanzie indispensabili ad una sicura esecuzione dei lavori.

L'estrema complessità dei rimedi tecnici occorrenti per la conservazione del monumento ha dunque consigliato il Ministero dei lavori pubblici a far ricorso, per arrivare ad una soddisfacente soluzione del problema, agli studi ed alle esperienze fatti, in materia, anche in altri Paesi, allo scopo di potersi avvalere dei più recenti e moderni ritrovati tecnici. Tuttavia, per poter adottare tale eccezionale procedura, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione nonché gli appalti delle opere di conto dello Stato, occorre un'apposita autorizzazione legislativa.

Si è reso pertanto necessario predisporre l'attuale disegno di legge, in cui è previsto che per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della Torre di Pisa, il Ministero dei lavori pubblici potrà bandire un concorso

internazionale ai fini della scelta della soluzione tecnica da adottare, oppure potrà espletare un appalto-concorso al quale potranno essere invitate a partecipare imprese o ditte straniere di provata serietà e capacità.

Il compito di stabilire quale di queste due soluzioni sia, sotto il profilo tecnico ed economico, più conveniente, viene demandato ad un'apposita commissione da istituirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, della quale potranno essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri.

All'articolo 2 si precisa che, tanto nel caso che venga adottata la soluzione del concorso di progettazione, quanto nel caso che si ricorra all'appalto-concorso, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, nominerà una apposita commissione per la scelta del progetto vincitore. Di tale commissione dovrà far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione.

All'articolo 3 è prevista l'autorizzazione, sul bilancio dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di un primo stanziamento di lire 200 milioni, al fine di consentire il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, con riserva di provvedere successivamente alla definitiva autorizzazione della spesa occorrente per le opere di consolidamento, la cui esecuzione, peraltro, non si pone con carattere di immediatezza, dato il tempo occorrente per consentire l'espletamento degli accertamenti e delle procedure di cui al disegno di legge.

Infine, l'articolo 4 prevede che l'onere di 200 milioni di cui sopra sia a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

In seguito alla modificazione apportata dalla nota legge Curti alla durata dell'esercizio finanziario, va però osservato che, alla data odierna, è in corso il secondo esercizio dopo quello 1963-64 considerato nell'articolo 4; quindi, per la copertura dell'onere di 200 milioni, si rende ora necessario prevedere una deroga all'articolo 1 della legge

27 febbraio 1955, n. 64 (« Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare ») che stabilisce: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 le disponibilità di bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo ». Essendo già chiuso l'esercizio finanziario semestrale successivo al 1963-64, occorre apportare un emendamento di carattere tecnico riguardante la copertura finanziaria all'articolo 4 del provvedimento in esame, emendamento in cui, per l'appunto, si preveda la deroga all'articolo 1 della legge di cui sopra.

La stessa osservazione è stata fatta anche dalla Commissione Finanze e tesoro, la quale, nel parere espresso sul disegno di legge, dice:

« La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1068, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso.

Ritiene necessario, peraltro, che all'articolo 4 sia introdotta espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, onde rendere possibile l'utilizzo delle disponibilità in fondo globale per l'esercizio finanziario 1963-1964 ».

Comunico, inoltre, che la Commissione pubblica istruzione, pur manifestando il suo parere favorevole in ordine al provvedimento in esame, ritiene opportuno un emendamento al secondo comma dell'articolo 1 affinché la commissione ivi prevista sia nominata di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello della pubblica istruzione.

Come ho già fatto rilevare, la commissione di cui all'articolo 1 del provvedimento dovrà avere natura strettamente tecnica, per cui non vedo come la questione possa interessare il Ministero della pubblica istruzione; comunque, ritorneremo sull'argomento in sede di discussione di quell'articolo.

CORBELLINI. Vorrei segnalare all'onorevole Sottosegretario una raccomanda-

zione — che mi è stata personalmente fatta presente da alcuni autorevoli professori quali Colonnetti, Polvani, Locatelli, eccetera — affinché le commissioni tecniche previste nel disegno di legge siano composte da poche persone altamente qualificate, al fine di rendere possibile un rapido espletamento degli studi e degli esami necessari.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Presidente circa l'opportunità di approvare il presente disegno di legge: mi riservo di fare qualche precisazione quando passeremo all'esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso internazionale per la scelta della soluzione tecnica da adottare o ad espletare apposito appalto-concorso, cui potranno essere invitate a partecipare anche imprese o ditte straniere di provata serietà e capacità.

L'accertamento delle condizioni idonee a giustificare, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso ad una delle suindicate procedure è demandato ad un'apposita Commissione da istituirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici e della quale potranno essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri.

A detta Commissione è pure demandato il compito di definire l'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso internazionale oppure a prestabilire le norme di massima in base alle quali dovranno essere elaborati i progetti tecnici e presentate le offerte delle imprese concorrenti.

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

35ª SEDUTA (31 marzo 1965)

Come ho già accennato, al secondo comma di tale articolo, laddove si dice: « ... apposita Commissione da istituirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici ... » la 6ª Commissione del Senato, nel suo parere, suggerisce di aggiungere « di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ».

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come giustamente ha fatto poco fa rilevare il presidente Garlato, la commissione di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame dovrà assolvere a compiti esclusivamente tecnici; dovrà cioè decidere, in ordine al problema tecnico da risolvere, se convenga procedere ad un concorso di progettazione — riservandosi poi il Ministero dei lavori pubblici di affidare ad imprese, mediante appalti, la costruzione delle opere necessarie — oppure direttamente ad un appalto-concorso. È evidente che la scelta dell'uno o dell'altro sistema è strettamente legata alla natura dei mezzi tecnici che dovranno essere utilizzati per i lavori di consolidamento: nel senso che, se si tratterà di mezzi tecnici di generale uso e conoscenza, allora per la progettazione e l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori ci si potrà rivolgere direttamente alle imprese, mentre, se si renderà necessario l'impiego di mezzi particolari, allora si dovrà ripiegare sul concorso di progettazione.

Stando così le cose, non mi sembra dunque molto pertinente la proposta della 6ª Commissione di inserire in questa commissione, eminentemente tecnica, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e sarei dunque sfavorevole a tale proposta pur rimettendomi, naturalmente, a quello che sarà la decisione della 7ª Commissione.

Z A N N I E R. Pare anche a me che il suggerimento della 6ª Commissione non possa essere accolto in quanto, come hanno precisato il Presidente ed il sottosegretario Romita, non si comprende a che cosa possa servire, nella costituzione della commissione in oggetto, l'intervento del Ministro della pubblica istruzione, trattandosi di studiare problemi di natura strettamente tecnica.

G E N C O. Senza ricorrere ad un emendamento che stabilisca senz'altro la necessità di questo concerto tra i due Ministri per la costituzione della commissione, ritengo che l'onorevole Sottosegretario potrebbe accettare come una raccomandazione la proposta della 6ª Commissione.

F E R R A R I G I A C O M O. Il Ministero della pubblica istruzione dispone di un corpo di valenti tecnici delle Sovrintendenze ai monumenti, che ritengo siano in grado di dare un fattivo contributo anche nel caso della Torre pendente di Pisa, le cui opere di consolidamento potrebbero avere riflessi anche sotto il profilo artistico.

C R O L L A L A N Z A. Sono non solo convinto dell'inopportunità, ma anche dell'inutilità della inclusione nella commissione di cui trattasi di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e sono anche certo che, se la proposta della 6ª Commissione venisse accolta, andremmo incontro soltanto ad inutili perdite di tempo senza arrivare ad alcun apprezzabile risultato.

Aggiungo che anche per quanto riguarda la commissione di cui all'articolo 2 del provvedimento non vedo di buon occhio tale inclusione, in quanto anche in quel caso dovranno essere presi in esame problemi di carattere squisitamente tecnico nei quali non vedo che cosa c'entri il concerto con la Pubblica istruzione.

G A I A N I. Sarei anche io sfavorevole ad accogliere il suggerimento pervenutoci dalla 6ª Commissione; vorrei anche osservare che sarebbe forse superfluo che, della commissione di cui trattasi, entrino a far parte anche cittadini stranieri, proprio in considerazione dei compiti che quella commissione dovrà svolgere e che si limiteranno alla scelta tra il sistema dell'appalto-concorso e quello del concorso di progettazione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Riassumendo, mi pare che la nostra Commissione non sia favorevole al suggerimento avanzato nel suo parere dalla 6ª Commissione; pertanto, se nessun altro domanda di parlare, metto

ai voti l'articolo 1 nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 2.

Nel caso in cui venga adottata la soluzione del concorso di progettazione il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nominerà una apposita Commissione per la scelta del progetto vincitore. Di tale Commissione dovrà far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. Potranno essere nominati quali membri della Commissione anche esperti stranieri di chiara fama.

Ove si ricorra all'appalto-concorso il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto emanato con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, nominerà apposita Commissione giudicatrice, della quale dovrà far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione e nella quale potranno essere nominati, quali membri, anche esperti stranieri.

(È approvato).

Art. 3.

È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisori, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per i compiti e le attività di cui alle lettere b) e c), il Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, si provvede, a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

In conformità a quanto prima esposto circa la copertura finanziaria di cui al presente articolo, propongo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « si provvede » le altre « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Cedibilità degli stipendi del personale di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (992) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cedibilità degli stipendi del personale di

ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O, *relatore*. Onorevoli senatori, in base alle norme contenute nel testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, ed alle precedenti disposizioni legislative, i prestiti quinquennali o decennali contro la cessione dello stipendio potevano essere contratti dai dipendenti statali indipendentemente dal numero di anni di servizio ancora da compiere per maturare il diritto al collocamento a riposo.

Successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, si è limitata tale possibilità nei riguardi dei dipendenti statali ai quali manchino meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, nel senso che essi non possono contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che devono trascorrere per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

In relazione ai differenti limiti di età per il collocamento a riposo di ufficio, previsti dalle apposite disposizioni di legge, mentre la stragrande maggioranza dei dipendenti statali non ferroviari può contrarre prestiti — di durata non superiore ai dieci anni — estinguibili fino al raggiungimento dei 65 anni di età (qualche categoria addirittura fino al 70° anno), la quasi totalità del personale delle ferrovie dello Stato deve limitare tale possibilità ai 58, 60 e 62 anni, a seconda della qualifica da ciascuno rivestita. Solo una minoranza molto esigua, rappresentata dai dirigenti dell'Azienda ferroviaria delle massime qualifiche, può usare tale facoltà rispettivamente fino alle età di 64 e 65 anni. In base a leggi recentemente approvate, anche per gli assuntori, ad esempio, vi sono condizioni di maggior favore, in quanto è stato stabilito in 65 anni il limite di età per la loro cessazione dall'incarico.

Per tali ragioni, si è ritenuto necessario predisporre il presente disegno di legge

al fine di consentire al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato, al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento del 65° anno di età, di contrarre, finché sia in attività di servizio, prestiti contro cessione dello stipendio commisurati a tante quote mensili cedibili quanti sono i mesi mancanti al raggiungimento di tale età.

Vi invito pertanto, onorevoli senatori, a voler approvare questo provvedimento che rende giustizia a tanti lavoratori.

F E R R A R I G I A C O M O. Siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore.

L U C C H I, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge che, come ha ben detto il senatore Genco, si propone di eliminare una ingiusta sperequazione tra il personale dipendente dallo Stato.

P R E S I D E N T E. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale età, può contrarre, finché sia in attività di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di età, considerando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa età.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari